



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Servizio V – Ambiente e territorio

Codice sito: 4.14/2016/43

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0001516 P-4.23.2.14
del 30/03/2016



13683749

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

- Segreteria della Conferenza Stato-città e Autonomie locali
(per interoperabilità)

ROMA

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

- Gabinetto

(segreteria.capogab@pec.minambiente.it)

- Ufficio legislativo

(ufficiolegislativo@pec.minambiente.it)

ROMA

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

- Gabinetto

(ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it)

- Ufficio legislativo

(ufficio.legislativo@pec.mit.gov.it)

ROMA

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
c/o CINSEDO

(conferenza@pec.regioni.it)

ROMA

Regione Piemonte

Al Coordinatore della Commissione ambiente ed energia

(gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it)

(territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it)

TORINO

Provincia autonoma di Bolzano

Al Coordinatore Vicario della
Commissione ambiente ed energia

(aussenamtrom.ufficiodiroma@pec.prov.bz.it)

BOLZANO

Al Presidente dell'ANCI

(mariagrazia.fusiello@pec.anci.it)

ROMA



Presidenza del Consiglio dei Ministri


CONFERENZA UNIFICATA

Al Presidente dell'UPI
(upi@messaggipec.it)
ROMA

Oggetto: parere sullo schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare recante definizione del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, nonché le modalità e i criteri per la presentazione dei progetti finanziabili, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
Parere ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

Si comunica che lo schema di decreto in oggetto, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota n. 6919/GAB del 24 marzo 2016, viene allegato alla presente nota, e messo a disposizione sul sito www.unificata.it per gli utenti abilitati.

È convocata per il giorno 20 aprile 2016, alle ore 11.00, in via della Stamperia n. 8 in Roma, sala -1A del piano seminterrato, una riunione a livello tecnico per l'esame del richiamato schema di decreto, in vista del parere che sarà chiamata ad esprimere la Conferenza Unificata.

Il Segretario
Antonio Naddeo


RR

760

4.14/2016/43

Dott. Cosenza
25/3

di Noli



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
IL CAPO DI GABINETTO

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE**
Uffici di diretta collaborazione del Ministro
REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. 0006919/GAB del 24/03/2016

Alla Conferenza Unificata
Via della Stamperia, 8
00187 Roma

Al Capo di Gabinetto del Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dott. Mauro Bonaretti
Piazzale Porta Pia, 1
00198 - Roma

OGGETTO: Programma sperimentale ex art. 5 commi 1 e 2 della Legge del
28 dicembre 2015 n. 221.
Trasmissione schema di decreto e relativi allegati.

L'art. 5 comma 2 della Legge del 28 dicembre 2015 n. 221 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" prevede che questa Amministrazione sottoponga a Codesta Conferenza Unificata e a Codesto Ministero lo schema di decreto in oggetto per acquisirne il parere e poter procedere al successivo inoltro alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Ai predetti fini si trasmette lo schema di decreto che definisce e approva il Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro nonché i criteri e le modalità di presentazione dei relativi progetti.

Il testo del decreto è stato predisposto tenendo conto degli esiti delle riunioni tecniche svolte presso questo Ministero con rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - ANCI e della Direzione Generale per i Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi ed il Trasporto Pubblico Locale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Guido Carpani
Cons. Guido Carpani

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0001490 A-4.23.2.14
del 25/03/2016



13664791



*Il Ministro dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante *“istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale”*;

VISTO il DPCM 10 luglio 2014, n. 142, recante il *“Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo Indipendente di Valutazione e degli Uffici di Diretta Collaborazione”*, che nel disporre la nuova organizzazione del dicastero in sette Direzioni Generali istituisce la *“Direzione generale per il clima e l'energia”*;

VISTO il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015, n. 8, recante *“Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”*;

VISTO il D.M. n. 38 del 22 febbraio 2016, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, con cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha emanato la Direttiva Generale sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero per l'anno 2016;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante *“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”*, e in particolare l'articolo 5, commi 1 e 2, che prevede che con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito, per i profili di competenza, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono definiti un *“Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro”* (di seguito anche *“Programma sperimentale”*), nonché le modalità e i criteri per la presentazione dei progetti, e destina euro 35

milioni per la realizzazione di tale *Programma sperimentale*, a valere sulle risorse di cui all'articolo 19, comma 6, del Decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante "*attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra*";

VISTO il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 recante "*Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*", e in particolare l'articolo 22 che individua quali cause ostative di attribuzione di finanziamenti in materia di qualità dell'aria e mobilità sostenibile per le regioni, province autonome ed enti locali la violazione degli obblighi di trasmissione o di conformazione previsti dallo stesso Decreto Legislativo;

VISTO il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 153 del 5 agosto 2010, recante criteri per l'attribuzione di vantaggi economici, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la proposta del Direttore Generale per il clima e l'energia di questo Ministero ai fini dell'attuazione del richiamato articolo 5 della legge n. 221 del 2015 e sentito in proposito il Segretario generale;

SENTITO il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per i profili di competenza;

SENTITA la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 29 agosto 1997, n. 281;

VISTO il parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, espresso ai sensi dell' articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221;

DECRETA

Articolo 1

(Approvazione del Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro)

1. Per le finalità di cui in premessa è approvato e reso esecutivo il *Programma sperimentale* definito nell'allegato 1 al presente decreto.

Articolo 2

(Approvazione modalità e criteri)

1. Per le finalità di cui in premessa sono approvate e rese esecutive le modalità e i criteri per la presentazione dei progetti stabiliti nell'allegato 2 al presente decreto.

Articolo 3

(Soggetti destinatari del Programma sperimentale)

1. Il Programma sperimentale finanzia progetti predisposti da uno o più enti locali e riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
2. La popolazione di cui al comma 1 è determinata secondo i criteri previsti dall'art. 156, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Sono esclusi dal Programma gli enti locali per i quali ricorre la violazione degli obblighi di trasmissione o di conformazione previsti all'art. 2, commi 1, 3 e 4, all'art. 3, comma 3, all'art. 5, commi 6 e 7 e all'art. 19 del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155.

Articolo 4

(Termini di presentazione dei progetti)

1. I progetti, presentati in conformità a quanto previsto nell'Allegato 2, devono pervenire, a pena di irricevibilità, a mezzo Posta Elettronica Certificata (di seguito anche più brevemente PEC) al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare all'indirizzo dgcle@pec.minambiente.it entro e non oltre 90 (novanta) giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; se detto termine scade in giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.
2. All'atto della trasmissione via PEC, nel campo "oggetto", deve essere riportata la dicitura: "Programma Sperimentale Nazionale di Mobilità Sostenibile casa-scuola e casa-lavoro".
3. È consentito trasmettere più PEC relative ad un unico progetto, fino a un massimo di 5. In tal caso i singoli invii, a seguito della sopra indicata dicitura posta in oggetto di cui al precedente comma 1, devono riportare progressivamente il numero dell'invio in corso seguito dal numero totale degli invii per la completa presentazione del progetto (es. "1 di 5").
4. Sono irricevibili:
 - a. i progetti presentati oltre i termini di cui al comma 1 del presente articolo;
 - b. i progetti presentati in difformità ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo;
 - c. i progetti presentati da soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 3.
5. In relazione ai progetti presentati con modalità difformi da quelle previste nel Capitolo 1 dell'Allegato 2, il Ministero ha facoltà di richiedere documentazione integrativa.

6. I progetti sono sottoposti a valutazione sulla base dei criteri previsti nell'Allegato 2 da apposita Commissione nominata con decreto ministeriale.

Articolo 5

(Cofinanziamento del programma)

1. Il *Programma sperimentale* di cui all'art. 1, è cofinanziato con € 35.000.000,00 (euro trentacinquemilioni/00), a valere sulle risorse di cui all'art. 19, comma 6, del Decreto Legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sul Capitolo 8415 - PG 1 - "*Spese per interventi nazionali di riduzione delle emissioni climalteranti e la promozione delle fonti energetiche alternative, l'efficientamento energetico degli edifici e dei processi produttivi, la mobilità sostenibile ed ogni altro intervento di adattamento ai cambiamenti climatici compresa la ricerca scientifica*" - Missione 18 "*Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*" - Programma 16 "*Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili*" - dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Esercizio Finanziario 2016 - Residui di stanziamento 2015. Il Direttore Generale per il clima e l'energia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvederà con proprio decreto ad assumere il relativo impegno di spesa.

2. Una quota fino al 3% delle risorse di cui al comma 1 è destinata alle seguenti attività:

- a. monitoraggio e verifica dell'attuazione dei progetti;
- b. monitoraggio degli obiettivi attesi, e in particolare, con riferimento alle diverse azioni progettuali messe in atto, valutazione ex-post dei benefici ambientali in termini di riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, dei consumi di carburante, dei flussi di traffico privato e della sosta degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici e/o delle sedi di lavoro e in generale in termini di miglioramento delle condizioni di mobilità conseguiti;
- c. predisposizione di un sistema nazionale omogeneo, integrato e interoperabile con i sistemi locali di gestione dei progetti attuativi del programma;
- d. predisposizione e aggiornamento, nel sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare", di una sezione denominata "mobilità sostenibile prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

Articolo 6

(Programma Operativo di Dettaglio e trasferimento delle risorse)

1. Entro sessanta giorni dalla presentazione dei progetti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e trasmesso alle Camere ai fini dell'acquisizione

del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, si provvede alla ripartizione delle risorse e all'individuazione degli enti beneficiari.

2. Il decreto di cui al comma 1 è notificato agli enti locali beneficiari che entro i successivi trenta giorni trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Programma Operativo di Dettaglio (di seguito POD) redatto sulla base di un apposito format predisposto dal Ministero medesimo.

3. Con successivi decreti del Direttore generale della direzione per il clima e l'energia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede all'approvazione dei POD trasmessi ai sensi del precedente comma 2. I decreti sono notificati agli enti locali beneficiari del cofinanziamento.

4. Contestualmente all'approvazione di ciascun POD la Direzione generale per il clima e l'energia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasferisce all'ente locale beneficiario una prima quota pari al 30% del cofinanziamento attribuito.

5. A seguito dell'approvazione di una relazione che attesti uno stato di avanzamento delle attività previste nel POD pari al 25% del costo complessivo del progetto, la Direzione generale per il clima e l'energia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasferisce all'ente locale beneficiario una seconda quota pari al 25% del cofinanziamento attribuito.

6. A seguito dell'approvazione di una relazione che attesti uno stato di avanzamento delle attività previste nel POD pari al 50% del costo complessivo del progetto, la Direzione Generale per il Clima e l'Energia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasferisce all'ente locale beneficiario una terza quota pari al 25% del cofinanziamento attribuito.

7. Il trasferimento della quota di cofinanziamento a saldo è subordinato all'approvazione di una relazione finale che attesti un avanzamento delle attività previste nel POD pari al 100% ovvero anche in misura inferiore contestualmente alla comunicazione al Ministero, da parte dell'ente locale beneficiario, della rinuncia alle economie maturate. La rendicontazione finale è inoltre corredata:

a. in relazione alle attività di monitoraggio progettualmente previste, dalla valutazione ex-post dei benefici ambientali in termini di riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, dei consumi di carburante, dei flussi di traffico privato e della sosta degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici e/o delle sedi di lavoro e in generale in termini di miglioramento delle condizioni di mobilità conseguiti;

b. dalla georeferenziazione del progetto;

c. dalla documentazione fotografica del progetto;

d. dalla scheda di sintesi delle azioni realizzate con il progetto.

8. Nel caso di progetti presentati ai sensi del paragrafo 1.3 dell'Allegato 2 i trasferimenti delle risorse di cui ai precedenti commi 4, 5, 6 e 7 saranno effettuati a favore dell'ente locale capofila e referente nei confronti del Ministero.

9. Qualora il decreto di cui al precedente comma 1 non preveda l'intero utilizzo delle risorse di cui all'art. 5, comma 1 i termini di cui all'art. 4, comma 1 saranno riaperti.

Articolo 7
(Rimodulazioni del POD)

1. Gli enti locali beneficiari possono presentare al Ministero richieste di rimodulazione del POD. Nel caso di progetti presentati ai sensi del paragrafo 1.3 dell'Allegato 2 la richiesta deve essere trasmessa dall'ente locale capofila.
2. Ai fini dell'approvazione della richiesta di cui al comma precedente devono essere rispettate le seguenti condizioni:
 - a. il progetto oggetto della richiesta di rimodulazione deve essere riferito a un ambito territoriale con popolazione superiore a 100.000 abitanti-;
 - b. il cofinanziamento del Ministero e il relativo valore percentuale calcolato sul costo complessivo del progetto non devono essere superiori a quelli individuati dal decreto di cui all'art. 6, comma 3, e a quelli risultanti dall'ultimo POD approvato;
 - c. la richiesta di rimodulazione deve essere corredata dalla documentazione di cui al paragrafo 3.5 dell'Allegato 2 e da una relazione illustrativa delle modifiche richieste;
 - d. la stima ex-ante dei benefici ambientali attesi dalla realizzazione del progetto rimodulato non deve essere inferiore a quella del progetto originario.
3. Il Ministero, in fase di valutazione, può prescrivere l'invio di ulteriore documentazione integrativa.
4. A seguito di positiva valutazione, si provvede all'approvazione del nuovo POD con decreto del Direttore generale della direzione per il clima e l'energia. Con l'approvazione, il nuovo POD sostituisce il precedente. Il decreto è notificato all'ente locale beneficiario che ha presentato la richiesta di rimodulazione.
5. Nel caso in cui dal nuovo POD risulti un costo complessivo necessario alla realizzazione del progetto inferiore rispetto a quello sulla cui base è stato determinato il cofinanziamento, il decreto di cui al precedente comma dispone una proporzionale riduzione del cofinanziamento ministeriale.

Articolo 8
(Revoca dei cofinanziamenti e riutilizzo delle risorse)

1. Oltre a quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 153 del 5 agosto 2010, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dispone la revoca dei cofinanziamenti concessi se è accertato il verificarsi di anche una sola tra le seguenti condizioni:
 - a. mancata presentazione del POD nei termini previsti dall'art. 6;
 - b. mancata corrispondenza del POD ai contenuti del progetto presentato, salvo quanto previsto dall'art. 7;

- c. mancata esecuzione o sopravvenuta impossibilità della completa realizzazione del progetto per cui è stato previsto il cofinanziamento;
 - d. mancata esecuzione entro il cronoprogramma previsto nel POD;
 - e. difformità delle azioni realizzate rispetto al POD;
 - f. mancata attività di monitoraggio finalizzata alla valutazione ex-post dei benefici ambientali del progetto secondo le modalità indicate dal Ministero.
2. Le risorse per cui è stata disposta la revoca, qualora già erogate, sono restituite secondo indicazioni all'uopo fornite dal Ministero.

Articolo 9

(Relazione attestante l'avanzamento delle attività)

1. Gli enti locali beneficiari trasmettono, secondo le modalità definite dal Ministero, una relazione semestrale dalla quale deve risultare, in modo dettagliato, lo stato di avanzamento delle attività, corredata dalla documentazione contabile attestante l'impegno delle risorse, l'affidamento delle forniture, le spese sostenute e i pagamenti effettuati sulla base delle voci di costo risultanti dal POD approvato.
2. La documentazione contabile attestante le spese sostenute e i pagamenti effettuati devono necessariamente riportare la dicitura "Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro".
3. Non contribuiscono all'avanzamento contabile le spese sostenute riportate nel paragrafo 2.7 dell'Allegato 2.
4. La relazione semestrale riporta l'attestazione dell'osservanza della disciplina nazionale e comunitaria per l'affidamento degli appalti di beni e servizi oggetto di cofinanziamento.
5. Gli enti locali beneficiari comunicano al Ministero le economie e i ribassi d'asta verificatisi nelle fasi di aggiudicazione o di esecuzione dei progetti. Le somme corrispondenti alle economie ed ai ribassi d'asta possono essere destinate alla realizzazione di progetti integrativi o complementari a quelli previsti. A tal fine gli enti locali beneficiari presentano al Ministero apposite richieste di rimodulazione sulla base di quanto stabilito dall'art. 7.
6. Gli enti locali beneficiari si impegnano a rendere disponibili i dati amministrativi e tecnici relativi ai progetti, anche in forma telematica, secondo le modalità disciplinate dal Ministero e a rendere accessibili al Ministero le banche dati a disposizione degli stessi relative allo stato della mobilità e della qualità dell'aria.

Articolo 10

(Produzione di materiali e divulgazione dei risultati)

1. Il Ministero può divulgare i risultati conseguiti tramite la realizzazione dei progetti cofinanziati nell'ambito del Programma sperimentale attraverso la pubblicazione di

informazioni riguardanti, tra l'altro, l'ente locale beneficiario, gli obiettivi, le azioni realizzate, i benefici ambientali conseguiti, il costo totale e il cofinanziamento concesso.

2. Gli enti locali beneficiari sono tenuti a dare la massima informazione e diffusione dei risultati conseguiti tramite la realizzazione dei progetti cofinanziati nell'ambito del Programma sperimentale.

3. Tutti i prodotti, i materiali e le iniziative informative concernenti il progetto cofinanziato devono evidenziare la fonte del cofinanziamento e il logo del Ministero.

Il presente provvedimento è trasmesso agli Organi di controllo per il seguito di competenza.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Gian Luca Galletti



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

RELAZIONE

Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro di cui all'art. 5 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221.

L'articolo 5 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221, entrata in vigore il 2 febbraio 2016, disciplina la definizione di un Programma Sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro.

Il Programma prevede il finanziamento, per un importo di 35 milioni di Euro, di progetti riferiti ad un ambito territoriale con popolazione superiore a 100.000 abitanti presentati da uno o più enti locali.

Possono essere ammessi a finanziamento i progetti relativi a iniziative di:

- piedibus
- car-pooling / car-sharing
- bike-pooling / bike-sharing
- percorsi protetti per gli spostamenti, anche collettivi e guidati, tra casa e scuola, a piedi o in bicicletta
- laboratori e uscite didattiche con mezzi sostenibili
- programmi di educazione e sicurezza stradale
- programmi di riduzione del traffico, dell'inquinamento e della sosta degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici o delle sedi di lavoro
- cessione a titolo gratuito di «buoni mobilità» ai lavoratori che usano mezzi di trasporto sostenibili.

Il Programma deve essere definito entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della citata Legge n. 221 del 2015, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), sentiti il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

(MIT) e la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previa acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Lo schema del decreto ministeriale che si propone è integrato da due allegati che definiscono rispettivamente il Programma Sperimentale (Allegato 1) e le modalità e criteri per la presentazione dei progetti (Allegato 2).

In particolare il decreto individua le risorse per il cofinanziamento del Programma Sperimentale e disciplina l'iter procedurale per la presentazione e l'ammissione a cofinanziamento dei progetti, le modalità di trasferimento delle risorse agli enti locali, i casi di rimodulazione dei progetti ammessi e di revoca dei cofinanziamenti concessi.

In osservanza dell'art. 22 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" sono esclusi dai cofinanziamenti gli enti locali per i quali ricorre la violazione degli obblighi di trasmissione o di conformazione previsti all'art. 2, commi 1, 3 e 4, all'art. 3, comma 3, all'art. 5, commi 6 e 7 e all'art. 19 del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155.

Il testo del decreto, che si allega, è stato elaborato a seguito di incontri tecnici avviati con i rappresentanti dell'ANCI (e della Conferenza delle Regioni e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

- gli articoli 1 e 2 approvano, rispettivamente, il Programma sperimentale e i criteri e le modalità di presentazione dei relativi progetti definito e individuati negli allegati 1 e 2
- l'articolo 3 precisa che i beneficiari del cofinanziamento sono gli enti locali, che i progetti devono essere riferiti ad un ambito territoriale di almeno 100.000 abitanti, il metodo di calcolo della popolazione, e le cause di esclusione dal cofinanziamento degli enti locali che non rispettano i vincoli ambientali disciplinati dalle norme sulla qualità dell'aria ambiente
- l'articolo 4 definisce i termini e le modalità di presentazione dei progetti, nonché le cause di irricevibilità e i casi di regolarizzazione delle istanze
- L'articolo 5 precisa l'importo del cofinanziamento del Programma Sperimentale e la quota parte destinata al relativo monitoraggio;
- l'articolo 6 disciplina l'approvazione dei Programmi operativi di dettaglio dei progetti ammessi a cofinanziamento sulla base del decreto di ripartizione delle

risorse che il Ministro deve adottare ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge in questione, nonché le modalità di erogazione delle risorse;

- l'articolo 7 disciplina la rimodulazione dei Programmi operativi di dettaglio dei progetti ammessi a cofinanziamento;
- l'articolo 8 disciplina i casi di revoca dei cofinanziamenti;
- l'articolo 9 prevede e disciplina la presentazione della relazione semestrale sullo stato di avanzamento delle attività e della relativa documentazione contabile;
- l'articolo 10 disciplina la divulgazione dei risultati conseguiti e la pubblicazione delle informazioni relative, in particolare, alle azioni realizzate e ai benefici ambientali conseguiti



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

ALLEGATO 1 - PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO

1. Quadro normativo

L'art. 5, commi 1 e 2 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" prevede la definizione di un Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro (di seguito anche più brevemente Programma sperimentale).

Per l'attuazione del Programma sperimentale sono destinati 35 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'art. 19, comma 6 del Decreto Legislativo 13 marzo 2013, n. 30.

2. Finalità

Il Programma sperimentale è finalizzato a incentivare iniziative strutturali di mobilità sostenibile per favorire gli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro con mezzi di trasporto sostenibili, in linea con gli obiettivi nazionali e comunitari di riduzione delle emissioni di gas serra derivanti dal settore dei trasporti.

3. Soggetti destinatari

Il Programma sperimentale finanzia progetti predisposti da uno o più enti locali e riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a 100.000 abitanti. Con il termine "popolazione" si intende la popolazione residente calcolata, ai sensi dell'art. 156, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii, alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, ovvero secondo i dati dell'Uncem per le comunità montane. Per le comunità montane e i comuni di nuova istituzione si utilizza l'ultima popolazione disponibile.

Sono esclusi dal Programma gli enti locali per i quali ricorre la violazione degli obblighi di trasmissione o di conformazione previsti all'art. 2, commi 1, 3 e 4, all' art. 3, comma 3, all'art. 5, commi 6 e 7 e all'art. 19 del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155.

4. Tipologie

Possono essere finanziati i progetti diretti a incentivare iniziative di mobilità sostenibile negli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro, attraverso le seguenti tipologie:

- I. realizzazione di servizi e infrastrutture di mobilità collettiva e/o condivisa a basse emissioni, incluse iniziative di piedibus, car-pooling, car-sharing, bike-pooling, bike-sharing, scooter sharing, infomobilità e altri servizi e infrastrutture di mobilità collettiva e/o condivisa a basse emissioni destinati in particolar modo al collegamento di aree a domanda debole;
- II. realizzazione e/o adeguamento di percorsi protetti per favorire gli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro a piedi e/o in bicicletta, tra cui le corsie ciclabili e le Zone 30;

- III. programmazione di uscite didattiche e spostamenti durante l'orario di lavoro per motivi di servizio tramite l'utilizzo di mezzi di trasporto a basse emissioni;
- IV. realizzazione di programmi di formazione ed educazione di sicurezza stradale e di guida ecologica;
- V. realizzazione di programmi di riduzione del traffico, dell'inquinamento e della sosta degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici, delle università e delle sedi di lavoro;
- VI. cessione a titolo gratuito di «buoni mobilità» e/o concessione di agevolazioni tariffarie relative a servizi pubblici o di incentivi monetari ai lavoratori e agli studenti che usano mezzi di trasporto a basse emissioni rispettivamente nel tragitto casa-lavoro e casa-scuola o università;
- VII. realizzazione di altri progetti finalizzati a promuovere e incentivare la mobilità sostenibile per gli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro.

5. Definizioni

Enti locali: i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii.

Ambito territoriale: territorio dell'ente locale o degli enti locali interessati dal progetto.

Mobilità collettiva: mobilità di gruppi di utenti mediante servizi di trasporto regolari, caratterizzati da percorsi, fermate ed orari predeterminati.

Mobilità condivisa: forme di trasporto che prevedono la condivisione da parte di più persone di un veicolo (automobile bicicletta, scooter) e/o di un tragitto, secondo le modalità del piedibus, del car pooling, del car sharing, del bike pooling e del bike sharing.

Piedibus: accompagnamento a piedi a scuola degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo da parte di adulti secondo percorsi e fermate prestabiliti.

Car pooling: uso condiviso di un'automobile privata tra due o più persone che percorrono uno stesso tragitto.

Car sharing: uso individuale o condiviso di un'automobile resa disponibile, mediante l'utilizzo di tecnologie dedicate, da operatori appositamente autorizzati dall'Ente Locale competente.

Scooter sharing: uso di uno scooter reso disponibile, mediante l'utilizzo di tecnologie dedicate, da operatori appositamente autorizzati dall'Ente Locale competente.

Bike pooling: condivisione di uno stesso tragitto tra più persone che si muovono in bicicletta.

Bike sharing: uso di una bicicletta a trazione muscolare o a pedalata assistita resa disponibile, mediante l'utilizzo di tecnologie dedicate, da operatori appositamente autorizzati dall'Ente Locale competente.

Percorsi protetti: percorsi riservati ai pedoni e ai ciclisti e separati da altre correnti veicolari.

Buoni mobilità: voucher prepagati validi per l'acquisto di beni e servizi connessi allo sviluppo di forme di mobilità sostenibile, corrisposti a fronte dell'utilizzo di modalità di trasporto sostenibili.

Infomobilità: applicazioni informatiche avanzate che mirano a fornire servizi innovativi nei diversi modi di trasporto e nella gestione del traffico che consentono ai vari utenti di essere meglio informati e di fare un uso più sicuro, maggiormente coordinato e più intelligente delle reti di trasporto, in coerenza con gli obiettivi e le modalità stabilite nel piano di azione nazionale sui sistemi intelligenti di trasporto (ITS) adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 44 del 12 febbraio 2014

Zone 30: aree riconoscibili della rete stradale urbana nelle quali il limite massimo di velocità è stabilito in trenta chilometri orari.



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

ALLEGATO 2 - MODALITÀ E CRITERI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

1. Modalità per la presentazione dei progetti

- 1.1.** I soggetti di cui al capitolo 3 dell'Allegato 1 possono presentare progetti finalizzati a promuovere e incentivare la mobilità sostenibile per gli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro afferenti alle tipologie di cui al capitolo 4 dell'Allegato 1, anche in partenariato con soggetti pubblici e privati, questi ultimi selezionati dall'ente mediante procedure di selezione pubblica e trasparente.
- 1.2.** Ogni ente locale può presentare un solo progetto finalizzato alla realizzazione di iniziative afferenti anche a più tipologie di cui al capitolo 4 dell'Allegato 1, in una logica integrata. In caso di presentazione di più progetti da parte dello stesso ente locale è considerato ricevibile il solo ultimo progetto pervenuto in ordine temporale e comunque entro i termini di cui all'art. 4 del decreto di approvazione del presente allegato.
- 1.3.** Il progetto presentato da più enti locali, associati ai sensi del Capo V, Titolo II, Parte I del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, deve essere trasmesso dall'ente locale capofila e referente nei confronti del Ministero e deve contenere l'indicazione dei Comuni interessati affinché sia assicurata una popolazione complessiva residente negli stessi Comuni superiore a 100.000 abitanti di cui al capitolo 3 dell'Allegato 1.
- 1.4.** Il progetto presentato da un ente locale sovracomunale, che abbia i requisiti di cui al capitolo 3 dell'Allegato 1, deve contenere l'indicazione dei Comuni interessati.
- 1.5.** I soggetti di cui al capitolo 3 dell'Allegato 1 trasmettono:
 - 1.5.1.** il **modulo A**, debitamente compilato in tutte le sue parti e sottoscritto dal legale rappresentante o da un funzionario appositamente delegato con decreto sindacale. In caso di progetto presentato ai sensi dei Paragrafi 1.3 e 1.4, il modulo A deve essere sottoscritto dai legali rappresentanti o da funzionari appositamente delegati con decreto sindacale degli enti locali interessati;
 - 1.5.2.** copia degli atti convenzionali o accordi sottoscritti secondo quanto stabilito dal precedente paragrafo 1.3 e copia di eventuali convenzioni e accordi sottoscritti con ulteriori partner pubblici e privati nel progetto;
 - 1.5.3.** il **modulo B**, debitamente compilato in tutte le sue parti e approvato con Delibera di Giunta Comunale o di Consiglio Comunale, o con Determinazione Dirigenziale del Dirigente competente. Nel caso di progetti presentati ai sensi del precedente Paragrafo 1.3, il modulo B deve essere approvato da tutti gli enti locali interessati;
 - 1.5.4.** il **modulo C** attestante la stima ex-ante dei benefici ambientali in termini di riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, dei consumi di carburante, dei flussi di traffico privato e della sosta degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici e/o delle sedi di lavoro e in generale in termini di miglioramento delle condizioni di mobilità;
 - 1.5.5.** la documentazione comprovante la copertura finanziaria del progetto per la quota non coperta dal cofinanziamento ministeriale richiesto. In particolare gli enti locali devono

produrre una dichiarazione di cofinanziamento sottoscritta dal legale rappresentante o da un funzionario appositamente delegato con decreto sindacale con l'indicazione delle voci del bilancio dell'ente locale che attestano la disponibilità finanziaria; eventuali partner pubblici e privati devono produrre una dichiarazione di cofinanziamento siglata dal rappresentante legale o da un suo delegato;

1.5.6. eventuali elaborati cartografici che riportino in scala adeguata l'evidenza della localizzazione delle iniziative previste;

1.5.7. copie di eventuali decreti sindacali di delega.

1.6. I progetti devono pervenire in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del decreto di approvazione del presente allegato.

1.7. Il Ministero può richiedere ai soggetti istanti la trasmissione di documentazione integrativa.

2. Limiti di cofinanziamento e costi ammissibili

2.1. I progetti sono cofinanziati dal Ministero con una percentuale compresa tra il 60% e l'80% del totale dei costi ammissibili, IVA inclusa, secondo quanto richiesto dall'ente locale.

2.2. Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo 2.1, l'importo massimo del cofinanziamento del Ministero è pari a Euro 1.000.000,00 (euro un milione); per i progetti presentati da aggregazione di enti locali con popolazione residente superiore a tre milioni di abitanti l'importo massimo finanziabile è elevato a euro 3.000.000,00 (euro tre milioni)

2.3. L'importo minimo di cofinanziamento del Ministero è pari a Euro 200.000,00.

2.4. Sono ammissibili i costi relativi alle attività strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti.

2.5. Per l'acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada si applicano obbligatoriamente i vigenti Criteri Ambientali Minimi (CAM) adottati con Decreto del Ministro dell'Ambiente 8 maggio 2012 e le indicazioni generali in esso contenute.

2.6. Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo 2.4 sono ammissibili:

- le spese tecniche, comprensive dei costi di progettazione, nella misura massima del 12% del totale dei costi ammissibili;
- i costi di promozione e comunicazione nella misura massima del 5% del totale dei costi ammissibili;
- i costi di acquisto di autobus soltanto se finalizzati all'esclusivo collegamento di specifiche sedi scolastiche e lavorative.

2.7. Non sono ammissibili:

- i costi per la realizzazione di studi di fattibilità;
- i costi per l'acquisto e la locazione di immobili;
- i costi documentati da fatture e attestazioni di pagamento con data antecedente alla data di pubblicazione del decreto di approvazione del Programma sperimentale;
- le spese sostenute relative all'imposta sul valore aggiunto, se sostenute da soggetti titolari di partita IVA tenuti agli adempimenti di liquidazione della stessa imposta.

2.8. I cofinanziamenti concessi dal Ministero possono essere cumulati con altri cofinanziamenti pubblici di origine regionale, statale o comunitaria, ove ciò non sia vietato dalla relativa disciplina e nella misura in cui il cumulo dei cofinanziamenti non superi il costo totale dell'intervento.

3. Criteri e parametri per la valutazione dei progetti

3.1. Per la valutazione dei progetti si applicano, oltre a quanto previsto Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 153 del 5 agosto 2010, i seguenti criteri:

Criterio I: Qualità del progetto, determinata sulla base dei seguenti parametri:

- a. Fattibilità e caratteristiche tecniche: descrizione delle azioni da porre in essere, dei servizi da attivare e delle infrastrutture da realizzare dalla quale risulti la fattibilità e le caratteristiche tecniche del progetto, la sostenibilità nel tempo del

progetto, la qualità degli eventuali materiali utilizzati, le modalità di gestione/manutenzione eventualmente poste in essere, l'accessibilità ed economicità per l'utenza finale;

- b. Copertura finanziaria: percentuale del costo complessivo non a carico del Ministero, fermo restando quanto previsto al precedente Paragrafo 2.1;
- c. Quadro economico: dettaglio delle voci di costo con indicazione delle quantità e dei costi unitari; ammissibilità e congruità dei costi;
- d. Comunicazione: strategia di comunicazione che si intende adottare per promuovere le azioni da porre in essere, i servizi da attivare e le infrastrutture da realizzare presso i potenziali beneficiari, compresi i risultati ambientali conseguibili e conseguiti;
- e. Monitoraggio: attività volte alla misurazione dell'effettivo grado di successo delle azioni poste in essere e dell'effettivo utilizzo dei servizi attivati e delle infrastrutture realizzate, alla verifica del gradimento da parte dell'utenza finale, alla misurazione dei dati richiesti per la valutazione ex post dei benefici ambientali; possesso di una banca dati (IBE) o di un sistema di monitoraggio per la rilevazione dei fabbisogni e dei dati;
- f. Coinvolgimento di soggetti terzi: presentazione dei progetti in partenariato con imprese private, associazioni, specie quelle giovanili, sponsor o altri partner pubblici ad esclusione dei Comuni;
- g. Livello di progettazione e/o cantierabilità;
- h. Caratteristiche territoriali: tasso di motorizzazione, superamento dei limiti di PM10 e di NO₂ previsti dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155, popolazione servita dall'intervento.

Criterio II: Benefici ambientali attesi dalla realizzazione del progetto: stima ex-ante della riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, dei consumi di carburante, dei flussi di traffico privato e della sosta degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici e/o delle sedi di lavoro e in generale miglioramento delle condizioni di mobilità. Tale stima, di cui sarà valutata dalla Commissione la congruità e attendibilità, è riportata nel modulo C.

Criterio III: Integrazione delle azioni: livello di integrazione e coerenza delle azioni proposte tra loro e/o con altre azioni programmate e/o già poste in essere sul territorio interessato, finalizzate a incrementare gli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro a piedi, in bicicletta e tramite trasporto collettivo e/o condiviso.

Criterio IV: Innovazione: grado di innovazione delle azioni proposte rispetto alle azioni consolidate in ambito nazionale e locale finalizzate a incrementare gli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro a piedi, in bicicletta e tramite trasporto collettivo e/o condiviso.

Criterio V: Pianificazione sostenibile dei trasporti: adozione dei Piani Urbani del Traffico (PUT) (pt. 0,5), Piani d'Azione per l'energia e la sostenibilità (PAES) (pt. 0,5), Piani Urbani della Mobilità (PUM) (pt. 1,0) e Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS) (pt. 1,5). La valutazione "Sufficiente" viene attribuita a fronte di un punteggio compreso tra 0,5 e 1,0, la valutazione "Medio" per un punteggio compreso tra 1,5 e 2,0, la valutazione "Buono" per un punteggio compreso tra 2,5 e 3,0, la valutazione "Ottimo" per un punteggio pari a 3,5

Criterio VI: Mobility management: ufficio/struttura del mobility manager d'area e numero dei mobility manager aziendali istituiti in data antecedente la presentazione del progetto.

3.2. I punteggi da attribuire ai progetti sono determinati secondo le modalità di seguito individuate:

Criteri e parametri di valutazione	Giudizi e punteggi				
	Insufficiente	Sufficiente	Medio	Buono	Ottimo

Criterio I Qualità dell'intervento					
<i>a.</i> Fattibilità e caratteristiche tecniche	0	6	12	18	24
<i>b.</i> Copertura finanziaria	0	1	2	3	5
<i>c.</i> Quadro economico	0	3	6	8	10
<i>d.</i> Comunicazione	0	1	3	5	7
<i>e.</i> Monitoraggio	0	2	4	6	8
<i>f.</i> Coinvolgimento di soggetti terzi	0	1	2	3	5
<i>g.</i> Livello di progettazione e/o cantierabilità	0	1	2	3	4
<i>h.</i> Caratteristiche territoriali	0	1	2	3	4
Criterio II Benefici ambientali attesi dalla realizzazione dell'intervento	0	2	4	6	8
Criterio III Integrazione	0	2	4	6	8
Criterio IV Innovazione	0	2	4	6	8
Criterio V Pianificazione sostenibile dei trasporti	0	1	2	3	5
Criterio VI Mobility Management	0	1	2	3	4
	0	25	50	74	100

3.3. Non saranno ammessi a cofinanziamento i progetti che abbiano conseguito la valutazione di "insufficiente" in merito ai parametri "a", "c" e "e" relativi al criterio I.